COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO DEMANIO

✉ 89046 Via Dante ☎ 0964/415073 🖷 0964/415073

Ord N. 358

Prot. Gen. n° 4146

Marina di Gioiosa Jonica , 31 Marzo 2015

Oggetto: "STAGIONE BALNEARE – ANNO 2015"

ORDINANZA N° 11/2015

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

- Visto il R.D.30.03.1942 n. 327 di approvazione del Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;
- Visto il D.P.R. 24.07.1977 n.616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L.22.07.1975 n.382;
- Visto D.Lgs 31.03.1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n.59;
- Vista L.R. 21.12.2005 n.17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- Visto il piano di indirizzo regionale (PIR) pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (Suppl. Straordinario n.3 al n.12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa

O R D I N A

ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la funzione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione dalle attività turistico-ricreative, che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Marina di Gioiosa Jonica.

2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse, sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera - Roccella Jonica.

ARTICOLO 2
DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre.

2. Le strutture balneari devono garantire nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno 4 mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Nelle spiagge libere del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, è vietato:

   a) Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo yot, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari.

   b) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari della battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

   c) Lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;

   d) Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;

   e) Transitare e /o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli di quelli destinati alla Polizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

   f) Praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnati, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;

   g) Tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;

   h) Accendere fuochi;

   i) Distendere reti;

   j) Gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere;

   k) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ad eccezione dei cani per i non vedenti e dei cani brevettati da

salvataggio al guinzaglio. Da tale divieto potranno essere escluse una o più aree del territorio costiero da individuare con apposita successiva ordinanza che ne prescriverà altresì le condizioni di accesso e di utilizzo;

l) Introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari, bombole di gas o altre sostanza infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;

m) Esercitare attività commerciale anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionale, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazione dei competenti uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;

n) È vietato l'uso di sapone e shampoo presso le docce.

ARTICOLO 4
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'amministrazione comunale dando le disposizione in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e previo l'acquisizione delle autorizzazioni dei competenti uffici.

2. per particolari eventuali manifestazioni straordinarie che prevedono l'occupazione temporanea (massimo 7 giorni) di suolo demaniale marittimo (spiaggia libera) dovrà essere richiesta l'autorizzazione al comune, previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni dei competenti uffici.

3. ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria rilasciata a cura delle autorità competenti.

4. è fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello(in almeno 2 lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25.08.1991 n.284 ed al Decreto Ministeriale del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

5. l'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici regionale e comunali.

6. le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia, **devono avere un'altezza inferiore ad 1,30 mt lineari** e si devono interrompere ad una distanza di 5 mt lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 mt lineari dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione è vietata

la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

7. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

8. il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono esser rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt.3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

9. è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione con esclusione di eventuali locali di servizio.

10. è vietato l'uso di sapone e shampoo presso le docce.

VISITABILITA' DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

11. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie ai sensi della L. 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolari, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia – al fine di garantire l'accesso al mare – che normalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

SERVIZI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

12. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione è delle attività concesse e disciplinata da apposita ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Roccella Jonica

13. l'assistente bagnante dotato di una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" e di un fischietto, deve:

    a) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio navigando lungo la zona riservata alla balneazione

    b) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggior osservazioni, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;

    c) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;

    d) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;

e) ispezionare lo specchio immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

f) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare;

g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione nei limiti, dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;

h) portare a conoscenza dei bagnati i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

i) provvedere ad fissare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;

j) mantenere in ogni circostanza un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta delle autorità marittime o delle forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

14. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari, devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture per essere esibita alle autorità preposte al controllo provvedendo ad informare immediatamente l'ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Roccella Jonica ed il comune di Comando Polizia Municipale di Marina di Gioiosa Jonica – Ufficio Demanio – delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 5
VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. gli organi preposti alla vigilanza sono tenuti a far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dei legge.

3. la sanzione amministrativa, viene determinata secondo l'articolo 1164 del Codice della Navigazione, comma 1 in euro 1.032,00 per le violazioni ai fini di lucro (concessionari) e comma 2 in euro 200,00 per le violazioni che esulano il fine di lucro;

4. demanda al Comando di Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

5. dispone l'invio di copia della presente ordinanza alla Prefettura nonché l'affissione della stessa all'Albo Pretorio e l'invio a tutte le Forze di Polizia competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Comandante Settimio AMBROSIO

Ag.A/MARINO

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014 – N. 30 DEL 10/04/2014
DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)

1	**Possesso della concessione demaniale marittima (art.4 comma 2)**	**si**	**no**
2	**Possesso della licenza di esercizio (art. 4 comma 2)**	**si**	**no**
3	**Possesso dell'autorizzazione sanitaria (art.4 comma 2)**	**si**	**no**
4	**Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenete il prezzo Comprensivo di Iva dei servizi (art. 4 comma 3)**	**si**	**no**
5	**Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m.1,5 e Che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia (art.4 comma 5)**	**si**	**no**
6	**Possesso di idonei contenitori per la raccolta dei materiali di risulta (art. 4 comma 5)**	**si**	**no**
7	**Ove previsto l'uso di piscina Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina (art. 4 comma 11)**	**si**	**no**
8	**Ove previsto l'uso di piscina Assistente bagnanti (art. 4 comma 12)**	**si**	**no**
9	**Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile (art. 5 comma 2)**	**si**	**no**

Concessione demaniale Marittima N °_____ rilasciata in data ___/___/_____ da _____
Autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione N °_____ rilasciata in data ____/____/_____ gestione _____

Licenza di esercizio N °_____ rilasciata in data ____/_____/_____ dal Comune di
Autorizzazione Sanitaria N °_____ rilasciata in data ___/_____/_____ da _____

Data ___/___/_____ **FIRMA _____**

La presente check-list ,da esibire alle autorità preposte al controllo, e' obbligatoria e non è, in ogni caso, esaustiva dell'applicazioni di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica delle conformità ad alcune prescrizioni normative.

NUMERI TELEFONICI UTILI

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA – UFFICIO DEMANIO 0964/415073
CAPITANERIA DI PORTO REGGIO CALABRIA 0965/656111 – FAX 0965/323598
NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE : 1530 (CHIAMATA GRATUITA)

- **Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica (Unità Costiera di Guardia) : 0964/863213 – 096484968**
- **Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina : 0964/342818**
- **Ufficio Locale Marittimo di Bovalino Marina : 0964/61002**
- **Delegazione di spiaggia di Monasterace : 0964/732641**
- **Vigili del Fuoco di Siderno : 0964/381005**
- **Ospedale Civile di Locri – Pronto soccorso : 118 – 0964/399111**
- **Ospedale Civile di Siderno – Pronto soccorso :118 – 0964/399111**
- **Camera Iperbarica di Palmi : 0966/45471**